



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Area 1 Socio-Assistenziale – Coordinamento Plus 21

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2022

L'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (già art. 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, art. 10 e ss.) riconosce, per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, la concessione da parte del Comune di residenza di un assegno di maternità a favore delle donne che non beneficiano di altra tutela economica della maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento previdenziale inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

La domanda di assegno di maternità deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza, improrogabilmente, entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica in caso di affidamento preadottivo o adozione.

Requisiti richiesti

- Residenza nel Comune di Selargius alla data di presentazione della domanda;
- essere cittadina italiana o comunitaria ovvero cittadina di paesi terzi rientranti in una delle sotto indicate categorie protette dal diritto dell'Unione Europea, nel rispetto del principio della parità di trattamento in materia sociale e del divieto di discriminazione:
 - cittadina rifugiata politica, suoi familiari e superstiti (art. 27 del D.Lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE, art. 28 e artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004);
 - cittadina apolide, suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004);
 - cittadina titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. n. 251/07 che ha recepito la direttiva 2004/83/CE, art. 28)
 - cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, suoi familiari e superstiti (art. 1 Reg. UE 1231/2010);
 - cittadina familiare di cittadini italiani, dell'Unione (art.19 D.Lgs. n. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE, art. 24) o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013. Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014, art. 12 co. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal D.Lgs. n. 40/14);
 - cittadina titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art. 11 della direttiva 2003/109/CE);
 - cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e suoi familiari (in base agli Accordi Euromediterranei);
 - cittadina titolare del permesso unico per lavoro (art. 12 co. 1 lett. e, della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. b del D.Lgs. n. 40/2014 di attuazione della direttiva) o con autorizzazione al lavoro e suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. n. 40/2014.
- Non svolgere attività lavorativa e pertanto non avere diritto e/o non beneficiare di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS o dal datore di lavoro, oppure aver beneficiato di un trattamento economico di importo inferiore alla misura dell'assegno;
- La richiedente deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con il medesimo;
- Il figlio non nato in Italia o non cittadino di uno stato dell'Unione Europea deve essere in possesso di un valido titolo di soggiorno o essere iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori;

- Avere un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità al momento di presentazione della domanda pari per l'anno 2022 ad € 17.747,58.

Nei seguenti casi particolari l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

- 1) In caso di madre minore di età (come in tutte le ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- 2) In caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi). Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti della madre;
- 3) In caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva). Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti della madre;
- 4) In caso di separazione legale tra i coniugi, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- 5) Nei casi di adozione speciale di cui all'art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- 6) In caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA L'ESCLUSIONE.

L'ufficio si riserva di chiedere l'integrazione della documentazione mancante all'indirizzo indicato dal richiedente, da presentare al Comune entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena l'esclusione.

Il dichiarante è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio ogni variazione del proprio indirizzo.

Il Comune di Selargius è da considerarsi esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Importo dell'assegno di maternità e modalità di pagamento

L'importo dell'assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore.

In base al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2022, l'importo dell'assegno di maternità per l'anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari ad € 354,73 mensili per un ammontare complessivo di € 1.773,65 (per 5 mesi).

Le madri lavoratrici che beneficiano della tutela economica della maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico di datori di lavoro privati o pubblici) o di altro trattamento previdenziale riferito all'evento di importo inferiore rispetto alla misura dell'assegno hanno diritto all'assegno di maternità per la quota differenziale.

L'assegno viene concesso con provvedimento del Comune di residenza ed è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi in via telematica dal Comune.

Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario/postale o libretto postale intestato al richiedente.

Misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative alle richieste dell'assegno di maternità

Questa Amministrazione Comunale, in adempimento di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto dell'art. 31 del Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 21/11/2013, procederà ad effettuare sulle domande di assegno i necessari controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it tel 07085921, nella sua qualità di **Titolare del trattamento dei dati**, tratterà i dati personali conferiti sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, **esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente**, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati richiesti ai fini della concessione dell'assegno è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile la concessione del beneficio richiesto.

I dati raccolti con la domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella **SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it**

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Amministrativo dell'Area 1 Socio-Assistenziale, Dott.ssa Stefania Lai tel. 070/8592353.



Il Direttore d'Area 1
Dott.ssa M.Laura Giancaspro

Servizio Socio-Assistenziale

Comune di Selargius (CA) – Via Istria 1 – 09047 Selargius - C.F. 80002090928 – P.I. 00542650924
Centralino: 070/85921 – sito internet: www.comune.selargius.ca.it – PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it